

Deliberazione della Giunta Regionale 22 novembre 2019, n. 13-543

Applicazione dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni al Comune di Formazza (VB) colpito dall'evento alluvionale del giugno 2019.

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Premesso che:

- il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (di seguito PAI), approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, obbliga i Comuni ad effettuare, attraverso la revisione dei propri strumenti urbanistici, la verifica delle effettive situazioni di dissesto e di rischio idraulico ed idrogeologico presenti sul proprio territorio rispetto a quelle individuate dal PAI medesimo;
- la Regione Piemonte, in considerazione di quanto sopra e della valenza che gli strumenti urbanistici comunali assumono anche in materia di difesa del suolo e di sicurezza del territorio, ha fornito indicazioni ed indirizzi specifici in tal senso, a partire dal 2001, con le DDGR n. 31-3749 del 6.08.2001, n. 45-6656 del 15.07.2002, n. 1-8753 del 18.03.2003, n. 24-242 del 13.06.2005, n. 2-11830 del 28.07.2009, n. 31-1844 del 7.04.2011, n. 64-7417 del 7.04.2014, n. 25-7286 del 30.7.2018 e n. 17-7911 del 23.11.2018;
- il Comune di Formazza ha intrapreso, ma mai concluso, una procedura di adeguamento al PAI ai sensi della legge urbanistica regionale n. 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni.

Dato atto che:

- le consistenti precipitazioni piovose che hanno interessato il bacino del Rio Enni il giorno 11 giugno 2019 hanno dato origine ad una colata torrentizia che ha interessato alcune abitazioni del comune di Formazza in località Ponte;
- nell'area interessata dall'evento il PAI medesimo non individua alcun tipo di dissesto ed il piano regolatore vigente, non adeguato al PAI, non risulta aggiornato per quanto riguarda il quadro del dissesto e della pericolosità geomorfologica locale manifestatasi a seguito dell'evento;
- l'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico definita nel piano regolatore vigente non risulta congruente con le effettive condizioni di pericolosità emerse nel corso dell'evento alluvionale del giugno 2019 e non è in grado, pertanto, di disciplinare in modo corretto ed in sicurezza l'utilizzo urbanistico del territorio;
- risulta in particolare necessario adottare in tali zone provvedimenti tesi a prevenire la realizzazione di interventi edilizi non compatibili con i livelli di pericolosità riscontrati durante l'evento alluvionale del giugno 2019.

Dato atto, inoltre, che:

- il Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte (di seguito Settore Geologico) ha condotto rilievi sul terreno, studi ed approfondimenti in merito alle problematiche geologiche ed

idrauliche emerse a seguito dell'evento alluvionale che ha colpito il territorio di Formazza nel giugno 2019;

- tali studi hanno permesso di individuare gli ambiti territoriali per i quali le problematiche geologiche ed idrauliche emerse a seguito dell'evento calamitoso rendono necessari provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione atti a prevenire interventi di trasformazione urbanistica sino all'adeguamento dello strumento urbanistico alle reali condizioni di pericolosità presenti sul territorio;

- il Settore Geologico, tenuto conto della gravità dei danni verificatisi, ha richiesto al Comune di Formazza il parere di competenza ai sensi del 1° comma del citato art. 9 bis con nota n. 31566 del 10/07/2019, trasmettendo la perimetrazione delle aree sulle quali applicare i provvedimenti cautelari e le relative norme a cui fare riferimento nel periodo di vigenza di detti provvedimenti;

- il Comune di Formazza in riferimento alla citata nota n. 31566 del 10/07/2019, ha formulato le proprie osservazioni con nota n. 3482 del 05/10/2019, comunicando il proprio parere favorevole.

Dato atto delle risultanze istruttorie del Settore Geologico sintetizzate in una relazione tecnica comprensiva delle valutazioni sulle osservazioni formulate dal Comune di Formazza interessato all'applicazione dei provvedimenti cautelari.

Dato atto che l'applicazione dei provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione atti a prevenire interventi di trasformazione urbanistica è finalizzata alla revisione del piano regolatore vigente per rendere la classi di idoneità geologica all'utilizzo urbanistico congruenti con le reali condizioni di pericolosità presenti sul territorio.

Visti:

- la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo" e successive modifiche ed integrazioni,
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po",
- il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia",
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di stabilire di applicare, per le motivazioni esplicitate nell'allegato 1 facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, i provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione di cui all'art. 9 bis della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e successive modifiche ed

integrazioni alle porzioni di territorio del Comune di Formazza interessate dall'evento alluvionale dell'11 giugno 2019;

- di individuare l'ambito territoriale di applicazione dell'art. 9 bis della Legge Regionale 56/1977 così come definito nella cartografia facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato 2);
- di individuare come interventi edilizi ed urbanistici ammessi nelle aree interessate dai provvedimenti cautelari di cui sopra quelli elencati nell'allegato 3 facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di demandare al Settore Geologico di fornire al Comune di Formazza la necessaria assistenza tecnica preventiva per l'impostazione della revisione dello strumento urbanistico, ai sensi della Legge Regionale 56/1977, redatta tenendo conto delle calamità naturali e dei dissesti prodottisi;
- di dare atto che ai sensi del comma 2 dell'art. 9 bis della Legge Regionale 56/1977, i provvedimenti cautelari hanno efficacia sino all'atto di adozione di variante al PRG elaborata tenendo conto delle calamità naturali e dei dissesti prodottisi. Ai sensi del citato comma 2, i provvedimenti cautelari perdono in ogni caso efficacia decorso il termine di trentasei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente deliberazione;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,
Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

**Comune di Formazza (VB)
Evento alluvionale dell'11 giugno 2019
Applicazione dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della Legge Regionale 5
dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni**

RELAZIONE

• ***Premessa***

Il giorno 11 giugno 2019 delle piogge brevi ed intense hanno interessato il bacino del Rio Enni nel Comune di Formazza (VB) e hanno dato origine ad una colata torrentizia che ha interessato alcune abitazioni in località Ponte.

Nel canale del Rio Enni è avvenuto il collasso di una parte del detrito in esso presente, formatosi a seguito di una frana di crollo avvenuta nel 2009, che per saturazione idrica ha perso di coesione ed è sceso verso valle provocando lo svuotamento del canale stesso e la messa a nudo del substrato roccioso. La massa solido-liquida giunta nella parte apicale del cono detritico ha inglobato ulteriore materiale dando origine ad una colata detritica che ha raggiunto dapprima il vallo paramassi, costruito a seguito della frana del 2009 e, successivamente, l'abitato attraverso le due sezioni aperte dell'opera. A seguito dell'evento sono state evacuate 20 persone.

• ***Confronto tra l'evento che ha interessato il Comune di Formazza ed il PRGC vigente***

Il Comune di Formazza ha intrapreso, ma mai concluso, una procedura di adeguamento al PAI (Piano per l'Assetto Idrogeologico) ai sensi della legge regionale n. 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni. Considerato che nell'area interessata dall'evento il PAI non individua alcun tipo di dissesto, risulta quanto mai necessario aggiornare il quadro del dissesto e della pericolosità geomorfologica locale al fine di renderlo coerente con le effettive condizioni di dissesto presenti sul territorio comunale.

• ***Studi effettuati***

A seguito dell'evento alluvionale, il Settore Geologico ha visionato riprese aeree (foto e video), esaminato documentazione, nonché effettuato rilievi sul terreno, studi e approfondimenti che hanno permesso di individuare gli ambiti comunali maggiormente colpiti dall'evento alluvionale.

• ***Applicazione provvedimenti cautelari***

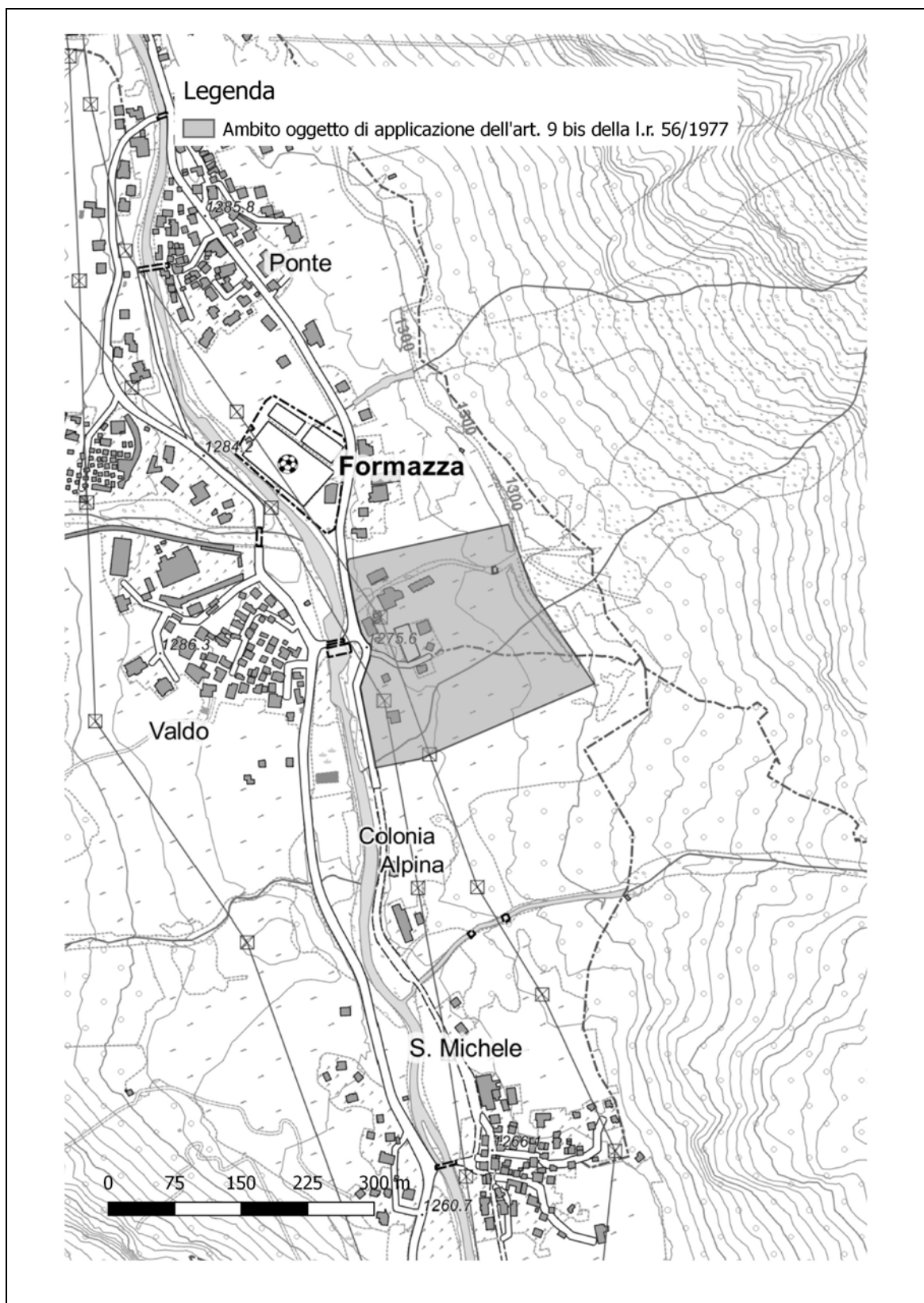
Le rilevanti problematiche geologiche ed idrauliche che caratterizzano le aree di che trattasi, rendono necessario adottare provvedimenti cautelari tesi a prevenire la realizzazione di interventi edilizi non compatibili con i livelli di pericolosità emersi nel corso dell'evento alluvionale e porre in essere azioni finalizzate alla revisione dello strumento urbanistico vigente, per rendere le classi di

idoneità geologica all'utilizzo urbanistico coerenti con le reali condizioni di pericolosità presenti sul territorio.

In base ai rilievi effettuati e tenuto conto della gravità dei danni verificatisi, il Settore Geologico ha attivato le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 9 bis della Legge Regionale 56/1977 richiedendo al Comune di Formazza il parere di competenza ai sensi del citato articolo 9 bis con nota n. 31566 del 10/07/2019 che è pervenuto in data 05/10/2019 con nota n. 3482.

Sulla scorta di quanto sopra evidenziato e della documentazione esaminata, si ritiene che l'ambito di applicazione dell'articolo 9 bis della Legge Regionale 56/1977 debba essere esteso alla porzione di territorio comunale perimetrata nella tavola allegata (allegato 2). Si precisa che con la presente perimetrazione si propongono provvedimenti cautelari per quelle aree la cui pericolosità è documentata; la non inclusione delle restanti porzioni di territorio nel perimetro definito non implica tuttavia una dichiarazione di sicurezza delle stesse. Valuti l'Amministrazione comunale all'atto della predisposizione della variante, l'opportunità di estendere le verifiche anche agli ambiti limitrofi alle aree oggetto di perimetrazione.

*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,
Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*



Comune di Formazza (VB)

Normativa relativa ai tipi di intervento edilizi e urbanistici ammessi nelle aree interessate dai provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni

Vengono di seguito indicati, in assenza di adeguamento dello strumento urbanistico e fatte salve le normative tecniche sovraordinate, gli interventi ammessi durante la vigenza dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della legge urbanistica regionale n. 56/1977 nelle aree oggetto di perimetrazione.

Interventi ammessi

1. Interventi di ripristino delle opere di difesa.
2. Interventi idraulici e di sistemazione ambientale atti a ridurre il rischio idraulico.
3. Gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo.
4. La ristrutturazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato del dissesto.
5. Relativamente ai fabbricati esistenti sono ammessi gli interventi di seguito elencati, ove coerenti con lo strumento urbanistico vigente e in ogni caso senza incremento di carico antropico:
 - manutenzione ordinaria;
 - manutenzione straordinaria limitatamente: al solo rifacimento delle coperture, ad integrare i servizi igienico-sanitari e al ripristino delle recinzioni;
 - demolizione senza ricostruzione.

Note

I tipi di intervento indicati nel presente documento sono definiti dall'art. 13 della Legge Regionale n. 56/1977.

Si specifica che gli interventi edilizi ammessi dal presente allegato valgono per le opere pubbliche e private, sia per gli interventi già autorizzati che per le istanze di trasformazione urbanistica o edilizia ancora da autorizzare e che eventuali interventi in corso di realizzazione dovranno essere sospesi se in contrasto con quelli consentiti dal presente allegato.

Si ricordano i contenuti del comma 2 dell'art. 9 bis della legge regionale 56/77, secondo il quale i provvedimenti di cui al comma 1 del medesimo articolo hanno efficacia sino all'adozione delle varianti al PRG o alla pianificazione sovraordinata settoriale (PAI, PGRA), elaborate tenendo conto della calamità naturale e del dissesto idrogeologico accertato nell'evento, e comunque per un periodo non superiore a trentasei mesi dalla loro adozione.



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,
Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

Le aree perimetrate ai sensi dell'art. 9 bis della legge regionale 56/1977 dovranno essere inserite nel piano comunale di Protezione Civile che dovrà garantire la tutela della incolumità pubblica e privata. Tale Piano dovrà comunque essere aggiornato a seguito della revisione dello strumento urbanistico ed essere con questo coerente ai sensi del "Codice della Protezione Civile" approvato con D.Lgs 31/01/2018, n. 1.